

ALLEGATO 2

SCHEMA DI CONTRATTO GENERALE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI INERENTI LE COPERTURE ASSICURATIVE DEI RISCHI CONNESSI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI NATANTI [INSERIRE PER IL LOTTO 1 E LOTTO 3] DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO [INSERIRE SOLO PER IL LOTTO 2] DEL MINISTERO DELLA DIFESA

[PER IL LOTTO 1 INSERIRE: CIG 67930065E2]

[PER IL LOTTO 2 INSERIRE: CIG 67930076B5]

[PER IL LOTTO 3 INSERIRE: CIG 6793028809]

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Luigi Marroni, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data _____, (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**") la quale interviene al presente in nome e per conto delle Amministrazioni indicate nella lettera b) delle Premesse;

E

_____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, giusta poteri allo stesso conferiti da ___ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**" o "**Assicuratore**");

OPPURE

- _____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo (**ovvero, in caso di coassicurazione: di impresa delegataria**) del Raggruppamento Temporaneo (**ovvero, in caso di coassicurazione: della coassicurazione**) tra, oltre alla stessa, la mandante (**ovvero, in caso di coassicurazione: la delegante**) _____ con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e la mandante (**ovvero, in caso di**

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle amministrazioni dello Stato nell'ambito dello SDA della Pubblica Amministrazione per la prestazione di servizi assicurativi - ID 1769



coassicurazione: la delegante) ____, con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____ dott. ____ repertorio n. ____ (nel seguito per brevità congiuntamente anche **"Fornitore"** o **"Assicuratore"**)

OPPURE

il consorzio ____, con ufficio in ____, via ____, fondo consortile di euro ____, con atto costitutivo stipulato in data ____ ed iscritto al registro delle imprese di ____ al n. ____, [p. iva ____], domiciliato ai fini del presente atto in ____, via ____, in persona del ____ e rappresentante sig. ____, che riunisce la consorziata ____, con sede legale in ____, via ____, capitale sociale euro ____ i.v., iscritta al registro delle imprese di ____ al n. ____, p. iva ____, e la consorziata ____, con sede legale in ____, via ____, capitale sociale euro ____ i.v., iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, (nel seguito per brevità anche **"Fornitore"** o **"Assicuratore"**)

PREMESSO

- a) Che, ai sensi dell'art. 3, comma 2 lett. i ed l, del D.Lgs. 50/2016, . Consip S.p.A. svolge in qualità di centrale di committenza tutte le attività necessarie per lo svolgimento e l'aggiudicazione .di appalti pubblici di forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;
- b) che, pertanto, le Amministrazioni di seguito indicate:
- [inserire per il Lotto 1 ed il Lotto 2]MINISTERO DELLA DIFESA** - DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI - III DIVISIONE **[inserire per il Lotto 1 ed il lotto 3]** - **AVVOCATURA DELLO STATO** – **AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO** - **UFFICIO III RAGIONERIA**; **GUARDIA DI FINANZA** - **COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA** – **DIREZIONE APPROVVIGIONAMENTI**; **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** - **DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI**; **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** - **DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI** - **DIPARTIMENTO DEL TESORO**; **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** - **DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI** - **DIPARTIMENTO RAGIONERIA**; **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** - **DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI** - **DIPARTIMENTO FINANZE**; **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** - **DIREZIONE DEI SERVIZI DEL TESORO** - **IV DIPARTIMENTO** - **UFFICIO IV**; **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI** - **DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA** - **DIVISIONE I**; **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** – **DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI**- **DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE MATERIALI**



E DELLE TECNOLOGIE- UFF. IV IMPIANTI DI SICUREZZA ED AUTOVETTURE; **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** - DIPARTIMENTO AFFARI DI GIUSTIZIA - AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI - UFFICIO CENTRALE ARCHIVI NOTARILI; **SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA**; **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE** - DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE - DIVISIONE I LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI; **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI** - COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - REPARTO V - UFFICIO I; **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI** - DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTTURE IDRICHE ED ELETTRICHE - DIVISIONE I; **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI** - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE - DIVISIONE V GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI; **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI** - DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE - DIVISIONE I SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE; **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI** - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE - DIVISIONE III TRATTAMENTO ECONOMICO; **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI** - GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI MAGGIORE, DI GARDA E DI COMO - AREA RISORSE UMANE; **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI** - DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE PER IL NORD EST - UFFICIO ECONOMATO; **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI** - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. CAMPANIA MOLISE PUGLIA BASILICATA - ECONOMATO; **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI** - CORPO FORESTALE DELLO STATO - SERVIZIO III - DIVISIONE X; **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI** - DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA - DG AA.GG., RISORSE UMANE E RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI - AGRET I UFFICIO AUTOMEZZI; **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI** - DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI - VICO III; **MINISTERO DELL'INTERNO** - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE - DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE; **MINISTERO DELL'INTERNO** - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE; **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO** - DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' TERRITORIALI - DIVISIONE II AFFARI GENERALI E GIURIDICI; **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI GESTIONE E DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI - UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO; **SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA** - SERVIZIO INTENDENZA; **SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA** - TENUTA DI CASTELPORZIANO - DIREZIONE TECNICA TENUTA CASTELPORZIANO; **MINISTERO DELLA SALUTE** - DIREZIONE GENERALE DEL

Classificazione del documento: Consip Public

Pag. 3 di 41

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle amministrazioni dello Stato nell'ambito dello SDA della Pubblica Amministrazione per la prestazione di servizi assicurativi - ID 1769

Allegato 2 – Schema di Contratto Generale



PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO - UFFICIO V ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI MOBILI E SERVIZI CONNESSI (nel seguito per brevità anche “**Amministrazione/i Delegante/i**” o “**Amministrazione/i Contraente/i**”), ha/hanno conferito mandato alla Consip S.p.A. di svolgere per proprio conto una gara a procedura aperta per la prestazione dei servizi di copertura assicurativa dei rischi connessi alla circolazione di veicoli e natanti;

- c) che Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016, ha istituito, con Bando Istitutivo, pubblicato sulla GUUE S-115 del 16/06/2016 e sulla GURI 70 del 20/06/2016, il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) della Pubblica Amministrazione per la prestazione di servizi assicurativi. Detto Sistema è suddiviso in n. 5 categorie merceologiche di ammissione: Responsabilità Civile autoveicoli terrestri; Responsabilità Civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali; Corpi veicoli terrestri; Corpi veicoli marittimi, lacustri e fluviali; Infortuni;
- d) che la Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. i ed l D.Lgs. 50/2016, ha dunque svolto attività di centrale di committenza indicando, attraverso il Sistema Dinamico di Acquisizione, l'Appalto Specifico per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti per la/e sopra citata/e Amministrazione/i Delegante/i;
- e) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra [\[inserire Lotto 1 o Lotto 2 o Lotto 3\]](#) a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare i servizi oggetto del presente Contratto Generale e ad eseguire i Contratti di Assicurazione, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto Generale e dai suoi Allegati, nonché dal Bando di gara, dal Capitolato d'Oneri e dal Capitolato Tecnico PARTE II e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- g) che i singoli Contratti di Assicurazione vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordini secondo le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto Generale; nei predetti Ordini saranno indicati l'esatto quantitativo della prestazione richiesta ed il luogo di esecuzione;
- h) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto Generale che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva rilasciata dalla _____ ed avente n _____ per un importo di Euro _____ = (_____ / _____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- i) che il presente Contratto Generale non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo il medesimo Contratto Generale le condizioni generali dei Contratti di Assicurazione che verranno conclusi dalla/e singola/e Amministrazione/i Delegante/i;



- j) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nei suoi Allegati e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto Generale;
- k) *[inserire in caso di firma digitale]* che il presente Contratto Generale, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusa la Lettera d'invito ed il Capitolato d'Oneri, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto Generale.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto Generale: l'Allegato "A" (*Capitolato Tecnico PARTE II e relativi Allegati*), l'Allegato "B" (*Offerta Economica del Fornitore*), l'Allegato "C" (*Modelli di Ordine*), l'Allegato "D" (*Elenco uffici liquidazione sinistri*); *[inserire in caso di offerta del servizio opzionale "Carrozzerie Convenzionate"]* l'Allegato "E" (*Elenco Carrozzerie Convenzionate*); l'Allegato "F" (*Listino premi*).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del Contratto Generale, i seguenti termini (salvo ove risulti diversamente dal contesto) avranno il significato di seguito indicato:
 - a) **Amministrazione/i o Amministrazione/i Delegante/i**: la/le Amministrazione/i indicata/e nella lettera b) delle Premesse;
 - b) **Amministrazione/i Contraente/i**: la/le Amministrazione/i che utilizza/no il Contratto Generale nel periodo della sua validità ed efficacia, attraverso l'emissione di Ordini;
 - c) **Assicurato**: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal Contratto di Assicurazione;
 - d) **Assicuratore o Fornitore**: l'impresa risultata aggiudicataria della gara (ovvero il



raggruppamento temporaneo d'impresa, le imprese in coassicurazione o il consorzio) e che conseguentemente sottoscrive il Contratto Generale, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire i Contratti di Assicurazione;

- e) **Parte:** Consip S.p.A. o il Fornitore o l'Amministrazione Delegante/Contraente (congiuntamente definiti anche le "Parti");
- f) **Contratto Generale:** il presente atto, nonché, ove non diversamente disposto, tutti i suoi allegati e i documenti ivi richiamati;
- g) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A" al Contratto Generale, compresi – quali parte integrante - tutti i suoi allegati; i riferimenti a specifici paragrafi del Capitolato Tecnico PARTE II dovranno intendersi effettuati ai paragrafi della parte generale di tale documento, salvo che non sia espressamente specificato che si tratta di paragrafi contenuti negli allegati al Capitolato Tecnico medesimo;
- h) **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "B";
- i) **Data di Stipula:** la data a partire dalla quale è possibile utilizzare il presente Contratto Generale;
- j) **Ordine:** il documento, corrispondente al modello di cui all'Allegato "C", con il quale la/e Amministrazione/i, attraverso le Unità Ordinanti, manifestano la loro volontà di acquistare i servizi oggetto del Contratto Generale, impegnando il Fornitore alla prestazione richiesta;
- k) **Data Ordine:** la data in cui l'Ordine effettuato dalle Amministrazione/i Delegante/i/Contraente/i perviene al Fornitore;
- l) **Unità Ordinanti:** gli uffici e le persone fisiche della/e Amministrazione/i autorizzati ad impegnare la spesa e quindi abilitati ad emettere gli Ordini, e che verranno negli stessi indicati;
- m) **Contratto di Assicurazione:** l'accordo, stipulato dalla/e Amministrazione/i Contraente/i con il Fornitore tramite l'emissione di Ordini, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nel Contratto Generale;
- n) **[inserire in caso di offerta del servizio opzionale "Carrozzerie Convenzionate"] Carrozzerie Convenzionate:** le carrozzerie di cui all'Allegato "E"
- o) **Polizze:** i documenti contrattuali che provano i singoli rapporti assicurativi che derivano da ciascun Contratto di Assicurazione;
- p) **Premio/i:** il/i corrispettivo/i dovuto/i dall'Amministrazione Contraente all'Assicuratore;
- q) **[inserire in caso di offerta del servizio opzionale "Scatola Nera"] Scatola Nera:** meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- r) **Servizi Assicurativi:** i servizi di copertura assicurativa descritti nel Capitolato Tecnico PARTE II e suoi Allegati;
- s) **Servizi Connessi:** il servizio di call center, il servizio di reportistica dei sinistri, la

Classificazione del documento: Consip Public

Pag. 6 di 41

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle amministrazioni dello Stato nell'ambito dello SDA della Pubblica Amministrazione per la prestazione di servizi assicurativi - ID 1769

Allegato 2 – Schema di Contratto Generale



disponibilità del responsabile del servizio e degli uffici liquidazione sinistri descritti nella Sezione C - *Servizi inclusi nella Fornitura* del Capitolato Tecnico PARTE II, e – per il servizio di reportistica dei sinistri - ulteriormente specificato negli Allegati al Capitolato Tecnico PARTE II;

- t) **[inserire in caso di offerta dei servizi opzionali] Servizi Opzionali:** i servizi denominati “Scatola Nera” e “Carrozzerie Convenzionate” descritti nella Sezione D – *Servizi Opzionali* di cui all’Allegato II.1 al Capitolato Tecnico Parte II;
 - u) **Uffici liquidazione sinistri:** gli uffici di cui all’Allegato “D”.
2. Le espressioni e le definizioni riportate negli Allegati e nei documenti richiamati nel presente atto hanno il significato, per ognuna di esse specificato nei medesimi Allegati e documenti, tranne qualora il contesto delle singole clausole del presente Contratto Generale disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. L’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione è regolata:
 - a) dal presente Contratto Generale e dai suoi Allegati (ivi inclusi il Capitolato Tecnico PARTE II ed i suoi allegati), che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Assicuratore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali in essi dedotti;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt.216 e 217 del D.Lgs. 50/2016;
 - d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per la/e Amministrazione/i Contraente/i, di cui l’Assicuratore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente atto;
 - e) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato applicabili;
 - f) dal D.Lgs. 209/2005 s.m.i. “Codice delle Assicurazioni Private”;
 - g) D.P.R. 18.07.2006 n. 254 e s.m.i.;
 - h) Regolamenti IVASS;
 - i) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - j) dal codice etico della Consip S.p.A.;
 - k) dal patto di integrità.
2. Nel caso di incompatibilità o contrasto tra disposizioni del presente Contratto Generale e disposizioni di alcuno degli Allegati o dei documenti che formano parte integrante del



Contratto Generale, le prime saranno ritenute prevalenti.

3. Le clausole del presente Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Assicuratore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto Generale e nei Contratti di Assicurazione e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto Generale e/o i Contratti di Assicurazione, Consip e/o la/e Amministrazione/i Contraente/i da un lato e l'Assicuratore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DEL CONTRATTO GENERALE

1. Il Contratto Generale definisce, unitamente a tutti i suoi Allegati, la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei Contratti di Assicurazione, per:
 - a) la prestazione dei Servizi Assicurativi *[inserire in caso di Contratto Generale per il Lotto 2] in favore del MINISTERO DELLA DIFESA* - DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI - III DIVISIONE *[inserire in caso di Contratto Generale per il Lotto 1 o Lotto 3]* in favore delle singole Amministrazioni Contraenti;
 - b) la prestazione dei Servizi Connessi di call center, di esecuzione della reportistica, ivi inclusa la reportistica dei sinistri, la disponibilità del responsabile del servizio e degli uffici liquidazione sinistri;
 - c) *[inserire in caso di offerta dei servizi opzionali]* la prestazione del/dei Servizio/Servizi Opzionale/Opzionali denominato/denominati "Scatola nera"/ "Carrozzerie Convenzionate".
2. Con la stipula del Contratto Generale, l'Assicuratore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della/e Amministrazione/i Deleganti, nonché di Consip S.p.A., per quanto di ragione, a prestare i Servizi Assicurativi, secondo anche quanto stabilito nel Capitolato Tecnico PARTE II, nonché a prestare i Servizi Connessi *[inserire in caso di offerta dei servizi opzionali]* ed il/i Servizio/Servizi Opzionale/Opzionali, il tutto nella misura richiesta dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e, per esse, dalle Unità Ordinanti con gli Ordini. La copertura assicurativa di tutti i rischi relativi alla responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti di proprietà delle Amministrazioni e condizioni aggiuntive, di cui all'Allegato II.1 al Capitolato Tecnico Parte II, potrà essere richiesta dalle Amministrazioni Deleganti fino a

Classificazione del documento: Consip Public

Pag. 8 di 41

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle amministrazioni dello Stato nell'ambito dello SDA della Pubblica Amministrazione per la prestazione di servizi assicurativi - ID 1769

Allegato 2 – Schema di Contratto Generale



concorrenza del numero complessivo di coperture pari a

[inserire in caso di Contratto Generale per il Lotto 1] n. 99.616 (di cui n. 54.252 appartenenti al Ministero della Difesa e n. 45.364 appartenenti alle altre Amministrazioni Deleganti) e la copertura assicurativa dei rischi per gli infortuni occorsi ai dipendenti civili e militari che guidino i veicoli ed i natanti di proprietà dell'Amministrazione per adempimenti di servizio, di cui al paragrafo B1 lettera a) dell'Allegato II.3 al Capitolato Tecnico Parte II, potrà essere richiesta dalle Amministrazioni Deleganti fino a concorrenza del numero complessivo di coperture pari a **n. 96.818** (di cui n. 50.160 appartenenti al Ministero della Difesa, e n. 46.658 appartenenti alle altre Amministrazioni Deleganti).

[inserire in caso di Contratto Generale per il Lotto 2] n. 54.252 e la copertura assicurativa dei rischi per gli infortuni occorsi ai dipendenti civili e militari che guidino i veicoli ed i natanti di proprietà dell'Amministrazione per adempimenti di servizio, di cui al paragrafo B1 lettera a) dell'Allegato II.3 al Capitolato Tecnico Parte II, potrà essere richiesta dall' Amministrazione Delegante fino a concorrenza del numero complessivo di coperture pari a **n. 50.160**

[inserire in caso di Contratto Generale per il Lotto 3] n. 45.364 e la copertura assicurativa dei rischi per gli infortuni occorsi ai dipendenti civili e militari che guidino i veicoli ed i natanti di proprietà dell'Amministrazione per adempimenti di servizio, di cui al paragrafo B1 lettera a) dell'Allegato II.3 al Capitolato Tecnico Parte II, potrà essere richiesta dalle Amministrazioni Deleganti fino a concorrenza del numero complessivo di coperture pari a n. 46.658.

La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Assicuratore, nel periodo di efficacia del presente Contratto Generale, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, all'Assicuratore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare i quantitativi sopraindicati fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985. Il Fornitore si impegna, a tal fine, ad informare Consip S.p.A. dell'eventuale esaurimento dei predetti quantitativi massimi prima del decorso del termine di durata del presente Contratto Generale.

3. Ciascuna/L' Amministrazione si riserva la facoltà di disporre variazioni della tipologia e del numero dei veicoli indicati al precedente comma. Resta inteso che le variazioni disposte dalla/e Amministrazione/i non potranno comportare un aumento delle coperture superiore ai due quinti dei quantitativi complessivi, indicati al comma 2 del presente articolo.
4. **[inserire solo nel Contratto Generale per il Lotto 1 ed il Lotto3]**La percorrenza complessiva in termini di chilometraggio di Km **28.311.185** per la – *Copertura “Kasko dipendenti”* di cui all'Allegato II.2 al Capitolato Tecnico Parte II e la percorrenza complessiva in termini di chilometraggio pari a Km **28.311.185** per la *Copertura rischi da infortuni dei dipendenti civili e militari alla guida del proprio autoveicolo o di quello di un familiare o di persona convivente dello stesso dipendente* di cui al paragrafo B1 lettera b) dell'Allegato II.3 al Capitolato Tecnico



Parte II, rappresentano invece solo un dato necessario ai fini della determinazione in via provvisoria del premio, fermo restando che il chilometraggio effettivo sarà calcolato a consuntivo alla fine di ciascun anno compreso nel periodo assicurativo e comporterà la regolazione del premio come previsto nel paragrafo B2.13 – *Regolazione del premio su elementi variabili* del Capitolato Tecnico Parte II.

5. **[inserire solo nel Contratto Generale per il Lotto 1 ed il Lotto3]** I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Contratto Generale e suoi Allegati.
6. Le Amministrazioni contraenti possono, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere all'Assicuratore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto. Le Amministrazioni contraenti possono apportare modifiche al contratto di assicurazione ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
7. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
8. *(eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento):* Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni contraenti eseguono in corso d'esecuzione del contratto attuativo le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine l'Amministrazione contraente accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Il Contratto Generale spiega i suoi effetti dalla data della stipula, a partire dalla quale le Amministrazioni Deleganti possono richiedere al Fornitore le polizze, e fino alla scadenza dell'ultimo Contratto di Assicurazione.
2. Il singolo Contratto di Assicurazione avrà durata annuale (12 mesi) a partire dalle ore 24.00 del _____ e fino alle ore 24.00 del _____.

Classificazione del documento: Consip Public

Pag. 10 di 41

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle amministrazioni dello Stato nell'ambito dello SDA della Pubblica Amministrazione per la prestazione di servizi assicurativi - ID 1769

Allegato 2 – Schema di Contratto Generale



3. Qualora la/e Amministrazione/i ne dessero espresso mandato, Consip S.p.A. si riserva, al fine di garantire la continuità delle coperture assicurative, di avvalersi della proroga tecnica del Contratto Generale e dei contratti assicurativi, alle condizioni inizialmente pattuite per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle nuove coperture. A tal fine si precisa che l'eventuale proroga tecnica:
 - non avrà in ogni caso durata superiore a 6 (sei) mesi;
 - potrà essere esercitata solo ove, per fatto non imputabile alla Consip S.p.A. e/o alla/e Amministrazione/i Delegante/i, non si addivenga alla stipula delle nuove coperture alla scadenza dei contratti assicurativi oggetto della presente procedura.
4. Per le inclusioni richieste successivamente alla data di inizio della relativa copertura assicurativa la durata sarà determinata in base a quanto previsto nel Capitolato Tecnico PARTE II e relativi Allegati, mentre il termine finale sarà le ore 24:00 del _____. Sono in ogni caso fatte salve le diverse specifiche previsioni contenute nel Capitolato Tecnico PARTE II.

ARTICOLO 6

UTILIZZAZIONE DEL CONTRATTO GENERALE

1. Sono legittimate ad utilizzare il presente Contratto Generale, ai sensi della normativa vigente, la/e Amministrazione/i Delegante/i come definite nel precedente articolo 2, comma 1, lettera a).

Il Contratto Generale è efficace dalla sua stipula indicata dall'articolo 5, comma 1 che precede. A partire dalla predetta data il Contratto Generale può essere utilizzato dalla/e Amministrazione/i Delegante/i nelle modalità di cui ai successivi commi e nel rispetto dei termini fissati dal successivo articolo 7, mediante Ordini sottoscritti dalle rispettive Unità Ordinanti.
2. Le coperture assicurative dovranno essere richieste mediante Ordini sottoscritti in ogni pagina dalle Unità Ordinanti della/e Amministrazione/i Delegante/i ed inviati in originale all'Assicuratore. Ciascun Ordine recherà indicazione, in particolare, dell'Unità Ordinante, della rispettiva Amministrazione, del numero di coperture assicurative richieste dettagliando:
 - per i servizi di cui all'Allegato II.1 al Capitolato Tecnico Parte II il numero dei veicoli, natanti ed altri mezzi per tipologia e identificati con il relativo dettaglio tecnico (quali ad esempio cavalli fiscali, numero di posti, quintali, cilindrata, stazza, ecc.);
 - **[inserire solo nel Contratto Generale per il Lotto 1 ed il Lotto3]** per i servizi di cui all'Allegato II.2 al Capitolato Tecnico Parte II la percorrenza complessiva in termini di chilometraggio;
 - per i servizi di cui all'Allegato II.3 al Capitolato Tecnico Parte II:
 - i. in merito alla copertura assicurativa degli infortuni occorsi ai dipendenti civili e militari che guidino i veicoli e natanti di proprietà dell'Amministrazione per



l'esecuzione di adempimenti di servizio, il numero complessivo di veicoli da assicurare. Si prende atto che nel caso in cui il veicolo sia un natante, sul quale l'equipaggio sia formato da più persone e non da un singolo conducente, la garanzia dovrà intendersi valida per tutte le persone che compongono l'equipaggio e non esclusivamente per il singolo conducente/guidatore. In funzione di ciò, il premio dovuto per ogni singolo veicolo/natante dovrà essere conteggiato sul numero di tutti i componenti l'equipaggio dei singoli natanti e non sul singolo natante;

- ii. **[inserire solo nel Contratto Generale per il Lotto 1 ed il Lotto3]** in merito alla copertura assicurativa degli infortuni occorsi ai dipendenti civili e militari quando autorizzati a servirsi del proprio autoveicolo o di quello di un familiare o di persona convivente dello stesso dipendente per l'esecuzione di adempimenti di servizio, la percorrenza complessiva in termini di chilometraggio.

[inserire in caso di offerta dei servizi opzionali] Ciascun Ordine recherà inoltre indicazione della volontà di aderire o meno:

- **[inserire in caso di offerta del servizio opzionale "Scatola Nera"]** al servizio opzionale "Scatola nera" di cui al paragrafo D 1 – Servizio Opzionale "Scatola nera" valido esclusivamente per le autovetture – di cui all'Allegato II.1 al Capitolato Tecnico Parte II;
- **[inserire in caso di offerta del servizio opzionale "Carrozzerie Convenzionate"]** al servizio opzionale "Carrozzerie Convenzionate" di cui al paragrafo D 2 – Servizio Opzionale "Carrozzerie Convenzionate" valido per tutti i mezzi tranne i natanti ed i mezzi bellici- di cui all'Allegato II.1 al Capitolato Tecnico Parte II.

Sarà cura dell'Assicuratore verificare, attraverso l'elenco messo a disposizione dello stesso, tramite Consip S.p.A., dalla/da ciascuna Amministrazione Delegante all'atto della stipula del presente Contratto Generale, che l'Ordine provenga da un'Unità Ordinante appartenente ad una della/e Amministrazione/i Delegante/i legittimate all'utilizzo del presente Contratto Generale. L'/Le Amministrazione/i, in funzione della/e sue/loro esigenze organizzative, avrà/avranno la facoltà di emettere uno o più Ordini per ciascuna copertura; ad ogni Ordine il Fornitore attribuirà un distinto numero di polizza.

3. **[inserire solo nel Contratto Generale per il Lotto 1 ed il Lotto3]** Ove l'Assicuratore ritenga di non poter dare esecuzione ad un Ordine proveniente da una Amministrazione non legittimata ad utilizzare il Contratto Generale dovrà, tempestivamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento degli Ordini stessi, informare l'Amministrazione e Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.
4. Qualora l'Ordine non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordine medesimo non avrà validità e l'Assicuratore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordine stesso. In tal caso l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordine, secondo le indicazioni sopra riportate.
5. Il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla

Classificazione del documento: Consip Public

Pag. 12 di 41

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle amministrazioni dello Stato nell'ambito dello SDA della Pubblica Amministrazione per la prestazione di servizi assicurativi - ID 1769

Allegato 2 – Schema di Contratto Generale



conclusione del singolo Contratto di Assicurazione, alle Amministrazioni Contraenti le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i.

6. La/Le Amministrazione/i Contraente/i procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 (ovvero documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali) relativamente ai singoli Ordini, anche ai fini dello svincolo della garanzia ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere verifiche ispettive e controlli sull'esecuzione delle singole prestazioni.
7. La/Le Amministrazione/i Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordine: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016; ii) alla nomina del Direttore dell'esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 ; iii) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordine del CIG ("derivato" rispetto a quello della Contratto Generale (Codice Identificativo Gara) e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

ARTICOLO 7

MODALITÀ DI CONCLUSIONE

1. I Contratti di Assicurazione si concludono tra la/le Amministrazioni Contraenti e l'Assicuratore con la semplice ricezione da parte del Fornitore degli Ordini inviati e/o trasmessi in originale dalle Unità Ordinanti delle Amministrazione/i stessa/e.
2. Il termine di ricezione degli Ordini da parte dell'Assicuratore è fissato entro i 15 giorni successivi alla data di sottoscrizione del Contratto Generale e comunque entro e non oltre il _____, fatta salva la facoltà per la/le Amministrazione/i Contraente/i di richiedere successive inclusioni o esclusioni nei casi e con le modalità previste dal Capitolato Tecnico PARTE II.
3. *[inserire in caso di offerta dei servizi opzionali]* Relativamente ai servizi opzionali ciascuna/l' Amministrazione potrà decidere se richiedere o meno tale servizio all'atto dell'emissione dell'Ordine;
4. La/Le Amministrazione/i Contraente/i e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
5. La/Le Amministrazione/i Contraente/i procederanno, nel corso dell'esecuzione contrattuale., in conformità a quanto previsto dagli 'artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016, ad accertare la verifica di conformità dei servizi oggetto dell'Ordine e ad attestare, attraverso il rilascio di

Classificazione del documento: Consip Public

Pag. 13 di 41

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle amministrazioni dello Stato nell'ambito dello SDA della Pubblica Amministrazione per la prestazione di servizi assicurativi - ID 1769

Allegato 2 – Schema di Contratto Generale



apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dall'Assicuratore a regola d'arte sotto il profilo qualitativo, tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Assicuratore.

6. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la/le Amministrazione/i Contraente/i provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.
7. La Consip S.p.A., ove in relazione al singolo contratto di assicurazione, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte dalla/e singola/e Amministrazione/i Contraente/i potrà risolvere il presente Contratto Generale e procedere all'aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria secondo le modalità previste dal predetto articolo.

ARTICOLO 8

OBBLIGAZIONI GENERALI DI FORNITORE

1. Sono a carico dell'Assicuratore, intendendosi remunerati con i premi indicati nel presente Contratto Generale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto Generale medesimo, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. L'Assicuratore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto Generale e nei relativi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Contratto Generale e nei relativi Allegati; in ogni caso, l'Assicuratore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto Generale, resteranno ad esclusivo carico dell'Assicuratore, intendendosi in ogni caso remunerati con i premi indicati nel Contratto Generale e nei relativi Allegati, e l'Assicuratore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della/e Amministrazione/i Contraente/i e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. L'Assicuratore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per

Classificazione del documento: Consip Public

Pag. 14 di 41

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle amministrazioni dello Stato nell'ambito dello SDA della Pubblica Amministrazione per la prestazione di servizi assicurativi - ID 1769

Allegato 2 – Schema di Contratto Generale



l'esecuzione dei Contratti di Assicurazione secondo quanto specificato nel presente Contratto Generale, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente Contratto Generale;

- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
 - f) comunicare tempestivamente alla/e Amministrazione/i Contraente/i ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre alla Consip S.p.A. e alla/e Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto Generale, ivi compresi i Servizi Connessi e Opzionali, ove presenti;
 - h) mallevare e tenere indenne la/le Amministrazione/i Contraente/i e la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - i) a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi oggetto del presente Contratto Generale, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, . L'Assicuratore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della/e Amministrazione/i Contraente/i continueranno ad essere utilizzati dal personale della/e Amministrazione/i stessa/e e/o da terzi autorizzati. L'Assicuratore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della/e Amministrazione/i Contraente/i e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.



7. L'Assicuratore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o da terzi autorizzati.
8. L'Assicuratore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici della/e Amministrazione/i Contraente/i nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. L'Assicuratore si obbliga a consentire alla/e Amministrazione/i Contraente/i ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di Assicurazione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. L'Assicuratore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla/e Amministrazione/i Contraente/i, oltre che dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.
11. L'Assicuratore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla/e singola/e Amministrazione/i Contraenti interessata/e o alla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto Generale e ai singoli Contratti di Assicurazione; (b) prestare i servizi oggetto del presente Contratto Generale nei luoghi che verranno indicati negli Ordini emessi da ciascuna Amministrazione Contraente.
12. L'Assicuratore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
13. L'Assicuratore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del presente Contratto Generale dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della/e Amministrazione/i Contraente/i; nonché di accettare l'eventuale modifica dell'ambito soggettivo della/e Amministrazione/i delegante/i che utilizzano il presente Contratto Generale conseguente all'entrata in vigore di normative successive, anche regolamentari.
14. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall'Assicuratore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'Assicuratore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all'Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip S.p.A. e all'Amministrazione Contraente interessata.



ARTICOLO 9

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'Assicuratore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, L'Assicuratore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto Generale e dai Contratti di Assicurazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. L'Assicuratore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto Generale alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. L'Assicuratore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Assicuratore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto Generale.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Assicuratore di cui all'art. 105, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ARTICOLO 10

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. L'Assicuratore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto Generale anche a:
 - a) prestare i Servizi Assicurativi e i Servizi Connessi *[inserire in caso di offerta dei servizi opzionali]* ed i Servizi Opzionali ai premi derivanti dagli sconti indicati nell'Offerta Economica e dettagliati nell'Allegato "F" – Listino premi al presente Contratto Generale, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario, secondo quanto stabilito nel presente Contratto Generale, negli Allegati e negli altri atti di gara;
 - b) garantire che i Servizi Assicurativi e i Servizi Connessi *[inserire in caso di offerta dei servizi opzionali]* ed i Servizi Opzionali forniti siano conformi ai requisiti imposti dalle normative vigenti applicabili e ai requisiti e alle caratteristiche indicati nel Capitolato Tecnico PARTE II e suoi Allegati;
 - c) consegnare, nelle ipotesi disciplinate dal paragrafo A.4 *Certificato e contrassegno* dell'Allegato II.1 al Capitolato Tecnico PARTE II all'Amministrazione Contraente la/e Polizza/e, nonché il/i relativo/i certificato/i di assicurazione e contrassegno/i entro il



- termine di 15 giorni dalla data in cui l'Ordine è pervenuto al Fornitore, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
- d) qualora per motivi non ascrivibili al Fornitore non fosse possibile il rispetto del termine di cui al precedente punto c), il Fornitore si obbliga a garantire l'efficacia delle coperture assicurative secondo i tempi previsti al precedente articolo 5 ed indipendentemente dall'emissione dei certificati e dei contrassegni;
 - e) comunicare alla/e Amministrazione/i Delegante/i e alla Consip S.p.A. la eventuale variazione del nominativo del Responsabile del Servizio di cui al Capitolato Tecnico PARTE II e al successivo art. 23;
 - f) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative che fossero comunicate dalla/e Amministrazione/i Delegante/i e/o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
 - g) non opporre alla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o a Consip qualsivoglia eccezione, contestazione o pretesa relative alla prestazione e/o caratteristiche e/o qualità dei Servizi Assicurativi e dei Servizi Connessi *[inserire in caso di offerta dei servizi opzionali]* ed i Servizi Opzionali;
 - h) garantire la continuità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 11

SERVIZIO DI CALL CENTER E UFFICI LIQUIDAZIONE SINISTRI *[inserire in caso di offerta del servizio opzionale "Carrozzerie Convenzionate"]* E CARROZZERIE CONVENZIONATE

1. Il Fornitore ha istituito e renderà operativo dalla stipula del presente Contratto Generale e per tutta la durata dello stesso e degli obblighi da esso derivanti un servizio di "call center", che dovrà essere prestato con le modalità e termini indicati nel Capitolato Tecnico PARTE II, garantendo il rispetto dei livelli di servizio, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. Il "call center" è operativo con i seguenti numeri di telefono _____ e di fax _____ gratuiti.
2. Il Fornitore rende disponibili dalla stipula del presente Contratto Generale e per tutta la durata dello stesso gli uffici di liquidazione sinistri, fornendone l'elenco con dettaglio di denominazione, indirizzo (comprensivo di via, n. civico, C.A.P. e Provincia), recapiti telefonici, di fax ed e-mail (se disponibile) di cui all'Allegato "D" - Elenco uffici liquidazione sinistri. Eventuali modifiche dei dati sopra indicati dovranno essere tempestivamente comunicati a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti, fermo restando il numero e la localizzazione indicati nel Capitolato Tecnico PARTE II.
3. *[inserire in caso di offerta del servizio opzionale "Carrozzerie Convenzionate"]* Il Fornitore rende disponibili dalla stipula del presente Contratto Generale e per tutta la durata dello stesso le carrozzerie convenzionate fornendone l'elenco con dettaglio per ciascuna carrozzeria/officina, secondo quanto previsto negli atti di gara, della denominazione, dell'indirizzo (comprensivo di via, n. civico, C.A.P. e Provincia) e dei recapiti telefonici, di fax

Classificazione del documento: Consip Public

Pag. 18 di 41

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle amministrazioni dello Stato nell'ambito dello SDA della Pubblica Amministrazione per la prestazione di servizi assicurativi - ID 1769

Allegato 2 – Schema di Contratto Generale



ed e-mail (se disponibile) nonché, qualora disponibile, l'eventuale link al sito della Compagnia dove consultare l'elenco aggiornato delle carrozzerie/officine di cui all'Allegato "E" – Elenco Carrozzerie Convenzionate. Eventuali modifiche dei dati sopra indicati dovranno essere tempestivamente comunicati a Consip S.p.A. e alla/e Amministrazione/i Contraente/i, fermo restando il numero e la localizzazione indicati nel Capitolato Tecnico PARTE II.

ARTICOLO 12

SERVIZI DI REPORTISTICA

1. Il servizio di reportistica dovrà essere prestato dall'Assicuratore per tutta la durata del presente Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione, con le modalità e termini indicati nel paragrafo C3 – *Reportistica dei sinistri* del Capitolato Tecnico PARTE II ed ulteriormente specificati nei relativi Allegati, pena l'applicazione delle penali di cui al paragrafo B 2.8 – *Penali* del Capitolato Tecnico PARTE II e del successivo art. 16.
2. La Consip S.p.A. e/o la/e Amministrazione/i Contraente/i si riservano il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel presente Contratto Generale e nel Capitolato Tecnico PARTE II, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

ARTICOLO 13

SUPERVISIONE E CONTROLLO

1. Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione sono svolte, rispettivamente, dalla Consip S.p.A. e dalla/e Amministrazione/i Contraente/i; a queste è demandata altresì l'applicazione delle penali di rispettiva competenza.
2. La/Le Amministrazione/i Contraente/i, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 1 del 10/01/2008, provvederanno a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli Contratti di Assicurazione.

ARTICOLO 14

CORRISPETTIVI

1. I premi dovuti all'Assicuratore dalla/e singola/e Amministrazione/i Contraente/i per i Servizi Assicurativi, oggetto di ciascun Ordine, sono indicati nell'Allegato "F" – Listino Premi e derivano dall'applicazione degli sconti offerti rispetto alle basi d'asta di gara indicati nell'Allegato "B" Offerta Economica; i predetti premi sono comprensivi della prestazione dei Servizi Connessi.
2. *[inserire in caso di offerta dei servizi opzionali]* Nel caso di attivazione del servizio opzionale "Scatola nera" di cui al paragrafo D 1 – *Servizio Opzionale "Scatola nera" valido esclusivamente per le autovetture* – di cui dell'Allegato II.1 al Capitolato Tecnico Parte II, il

Classificazione del documento: Consip Public

Pag. 19 di 41

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle amministrazioni dello Stato nell'ambito dello SDA della Pubblica Amministrazione per la prestazione di servizi assicurativi - ID 1769

Allegato 2 – Schema di Contratto Generale



premio dovuto sarà quello di cui al precedente comma 1 ulteriormente scontato in funzione di quanto indicato nell'Allegato "B" Offerta Economica per tale servizio; nel caso attivazione del servizio opzionale "Carrozzerie Convenzionate" di cui al paragrafo D 2 – *Servizio Opzionale "Carrozzerie Convenzionate" valido per tutti i mezzi tranne i natanti ed i mezzi bellici*- di cui dell'Allegato II.1 al Capitolato Tecnico Parte, II il premio dovuto sarà quello di cui al precedente comma 1 . ulteriormente scontato in funzione di quanto indicato nell'Allegato "B" Offerta Economica per tale servizio.

3. I premi, indicati nel presente Contratto Generale, si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Assicuratore dall'esecuzione del presente Contratto Generale e dei singoli Contratti di Assicurazione, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono remunerati con i suddetti premi.
5. I premi sono stati determinati a proprio rischio dall'Assicuratore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea,
6. L'Assicuratore non potrà vantare diritto ad altri compensi diversi da quelli previsti dal presente Contratto Generale - ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei premi medesimi - salvo quanto stabilito al comma successivo.
7. I premi convenuti, in tutto o in parte, in base a elementi di rischio variabili, sono soggetti a regolazione con riferimento alla fine del periodo assicurativo annuo o alla minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, come indicato nel paragrafo B 2.13- *Regolazione del premio su elementi variabili* del Capitolato Tecnico PARTE II.

ARTICOLO 15

PAGAMENTO DEI PREMI

1. In deroga al disposto dell'articolo 1901 c.c., la garanzia deve intendersi valida ed efficace anche se il pagamento dei premi assicurativi non è anticipata ma avverrà secondo le modalità e le tempistiche previste al paragrafo B 2.12- *Pagamento del premio* del Capitolato Tecnico PARTE II.
2. Tenuto conto che le prestazioni assicurative sono esenti, ai sensi dell'art. 10 comma 2 D.P.R. n.633/1972, dall'imposta sul valore aggiunto, per ciascun pagamento effettuato a favore dell'Assicuratore, quest'ultimo emetterà nei confronti dell'Amministrazione Contraente apposita ricevuta, nella quale dovranno essere indicati il riferimento al presente Contratto Generale, all'Ordine e alla/e Polizza/e cui si riferisce; la ricevuta dovrà essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente. Resta salva la facoltà del Fornitore di concordare con le singole Amministrazioni Contraenti ulteriori



indicazioni da inserire nella ricevuta.

3. Il pagamento del premio avverrà entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'Amministrazione, della ricevuta di cui al precedente punto;
4. L'eventuale conguaglio a debito o a credito verrà regolato fra le parti al termine di ciascun periodo assicurativo (ovvero al termine della minor durata del Contratto di Assicurazione), entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'Amministrazione, di apposita appendice di conguaglio, sulla base dei dati comunicati dall'Amministrazione Contraente con le modalità e nei termini previsti, più dettagliatamente, al paragrafo B 2.13 - *Regolazione del premio su elementi variabili* del Capitolato Tecnico PARTE II.
5. Ciascuna ricevuta potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordine ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). L'amministrazione si obbliga, sin da ora, a ricevere tali ricevute attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC), ove l'Assicuratore si avvalga di tale modalità.
6. I predetti corrispettivi dovranno essere accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, Codice IBAN _____. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alla/e Amministrazione/i Contraente/i secondo le modalità indicate nel presente Contratto Generale.

7. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre i termini precedentemente indicati, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dal successivo comma 13.
8. Si evidenzia, altresì, che il CIG "derivato" rispetto a quello del presente Contratto Generale (Codice Identificativo Gara) comunicato dalla/e Amministrazione/i Contraente/i sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle ricevute ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dalla/e Amministrazione/i Contraente/i nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
9. Nel caso in cui l'Assicuratore sia un R.T.I, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle ricevute emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di seguito disciplinate dal successivo comma 15 del presente articolo.
10. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.



11. Rimane inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
12. La/e Amministrazione/i contraenti potranno operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del singolo contratto assicurativo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva ai sensi dell'art.4 comma 3 del DPR n.207/2010.
13. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
14. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla/e Amministrazione/i Contraente/i e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto Generale; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
15. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto Generale un R.T.I., o una Coassicurazione le singole Imprese costituenti il Raggruppamento o la Coassicurazione, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate o coassicurate nei confronti dell'Amministrazione Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla emissione della ricevuta delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese o della Coassicurazione, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. Ogni singola ricevuta dovrà contenere, oltre a quanto indicato nei commi che precedono del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.
16. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte delle Amministrazioni Contraenti dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo.

In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni



caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

17. Nel caso di Coassicurazione, il pagamento del premio e degli altri importi dovuti in virtù del presente Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione verranno effettuati a favore della Delegataria che provvederà a retrocedere alle Coassicuratrici parte del premio corrispondente alla quota di rischio ceduta, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società in coassicurazione nei confronti del Contraente.
18. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto Generale e nei singoli Contratti di Assicurazioni salvo quanto diversamente previsto nel Contratto medesimo.
19. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti di Assicurazione e/o il presente Contratto Generale si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite posta elettronica certificata o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
20. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Generale di fornitura, nel rispetto dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in relazione ad Ordini diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 28.

ARTICOLO 16

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o a caso fortuito, saranno applicabili, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, le penali di seguito indicate rispetto ai termini stabili:
 - i. nei paragrafi C3 – *Reportistica dei sinistri* e B2.7 – *Contabilità* del Capitolato Tecnico PARTE II, paragrafi E3 – *Reportistica dei sinistri* e B11- *Reportistica sulle "Polizze RCA"* dell'Allegato II.1 al Capitolato Tecnico Parte II, paragrafi C4 – *Reportistica dei sinistri* e [*\[inserire in caso di Contratto Generale per il Lotto 1 o Lotto 3\]*](#) B7 - *Reportistica sulle "Coperture Kasko dipendenti"* di cui all'Allegato II.2 al Capitolato Tecnico Parte II e dal

Classificazione del documento: Consip Public

Pag. 23 di 41

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle amministrazioni dello Stato nell'ambito dello SDA della Pubblica Amministrazione per la prestazione di servizi assicurativi - ID 1769

Allegato 2 – Schema di Contratto Generale



- paragrafo C6 – *Reportistica dei sinistri* e B12 - *Reportistica sulle “Coperture Infortuni”* dell’Allegato II.3 al Capitolato Tecnico Parte II, ciascuna/l’ Amministrazione Contraente potrà applicare all’Assicuratore una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto del proprio Contratto di Assicurazione, .;
- ii. in ordine al pagamento di cui al paragrafo C3 – *Perizia e liquidazione del danno* dell’Allegato II.2 al Capitolato Tecnico Parte II, ciascuna/l’ Amministrazione Contraente potrà applicare all’Assicuratore una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto del proprio Contratto di Assicurazione;
 - iii. in merito all’attivazione ed al corretto funzionamento del call center di cui al precedente art. 11, la Consip potrà applicare all’Assicuratore una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto del proprio Contratto di Assicurazione;
 - iv. in merito alla consegna all’Amministrazione Contraente della/e Polizza/e, nonché del/i relativo/i certificato/i di assicurazione e contrassegno/i di cui al comma 1, lett. c) dell’art. 10, e fatta eccezione per la fattispecie di cui al comma 1, lett. d) dello stesso art. 10, ciascuna/l’ Amministrazione Contraente potrà applicare all’Assicuratore una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto del proprio Contratto di Assicurazione;
 - v. in merito alla disponibilità degli uffici liquidazione sinistri e, in particolare, in caso di modifiche in corso di validità del Contratto Generale, che incidano sulle condizioni relative al numero minimo e alla localizzazione degli uffici liquidazione sinistri, l’Assicuratore dovrà garantire entro 30 giorni solari il ripristino di tali condizioni, pena l’applicazione, per ogni giorno solare di ritardo da parte di Consip di una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto del presente Contratto Generale;
 - vi. *[inserire in caso di offerta del servizio opzionale “Carrozzerie Convenzionate”]* in merito alla disponibilità delle Carrozzerie Convenzionate ed in particolare in caso di modifiche, in corso di validità del presente Contratto Generale, che incidano sulle condizioni relative al numero minimo e alla localizzazione delle carrozzerie/officine l’Assicuratore dovrà garantire entro 30 giorni solari il ripristino di tali condizioni, pena l’applicazione, per ogni giorno solare di ritardo, da parte di Consip di una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto del Contratto Generale.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni indicate in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto Generale, al Capitolato Tecnico PARTE II e agli Ordini. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, al presente Contratto Generale, al Capitolato Tecnico PARTE II e agli Ordini, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. In ogni caso, non saranno considerati dovuti a caso fortuito o forza maggiore i ritardi e le inadempienze conseguenti ad impedimenti in cui si vengano a trovare, anche per cause naturali (esemplificativamente: malattie, infortuni, morte) i dipendenti dell’Assicuratore o di terzi di cui esso si avvalga.



4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente articolo, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza alla Consip S.p.A..
5. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Contratto Generale a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
6. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Consip S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A. a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Contratto Generale a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
7. La/Le Amministrazione/i Contraente/i potrà/anno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Contratto Generale con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
8. La/Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Contratto di Assicurazione, stipulato a seguito dell'emissione dell'Ordine; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
9. La Consip S.p.A., per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo del presente Contratto Generale, tenuto conto delle penali applicate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente Contratto Generale non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso



inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

11. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del presente Contratto Generale potrà trovare applicazione l'articolo 19, comma 2, lett. e).

ARTICOLO 17

GARANZIA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Assicuratore con la stipula del presente Contratto Generale e dei relativi Contratti di Assicurazione, l'Assicuratore medesimo ha prestato una cauzione definitiva rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. _____ di importo pari ad Euro _____ = (_____/00) in favore della/e Amministrazione/i Contraente/i e della Consip S.p.A..
2. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della/e Amministrazione/i e/o della Consip S.p.A.. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Contratto Generale e dai singoli Contratti di Assicurazione.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la/e Amministrazione/i Contraente/i e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 16, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Assicuratore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:
 - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione disposta in danno dell'esecutore;
 - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto Generale e, per quanto concerne tutti gli obblighi dell'Assicuratore nei confronti della/e Amministrazione/i Contraente/i di cui ai Contratti di Assicurazione, a far data dalla ricezione degli Ordini.



La garanzia opera per tutta la durata del presente Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di Assicurazione e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti della/e Amministrazione/i Contraente/i e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
7. Qualora, in costanza di rapporto, l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A. o dall'Amministrazione Contraente competente. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Generale e, del pari, La/le singola/e Amministrazione/i Contraente/i ha/hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto di Assicurazione, fermo restando il risarcimento del danno.
8. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun contratto attuativo, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.

ARTICOLO 18

RISERVATEZZA

1. L'Assicuratore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto Generale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e

Classificazione del documento: Consip Public

Pag. 27 di 41

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle amministrazioni dello Stato nell'ambito dello SDA della Pubblica Amministrazione per la prestazione di servizi assicurativi - ID 1769

Allegato 2 – Schema di Contratto Generale



collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la/e Amministrazione/i Contraente/i e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Assicurazione ovvero il presente Contratto Generale, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o alla Consip S.p.A..
5. L'Assicuratore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Generale, previo consenso scritto della Consip S.p.A., nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 25, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

ARTICOLO 19

RISOLUZIONE

1. Consip e/o la/le Amministrazione/i Contraente/i, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere il Contratto Generale e il singolo Contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a) l'Assicuratore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del Contratto Generale in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - b) il Contratto Generale non avrebbe dovuto essere aggiudicato all'Assicuratore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;
 - c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del Contratto Generale e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - d) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A. o dall'Amministrazione Contraente competente;
 - e) nei casi di cui agli articoli 15 (Pagamento dei premi), 18 (Riservatezza), 21 (Subappalto/Prescrizioni relative al subappalto), 22 (Divieto di cessione del contratto), 27 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001- Piano Triennale di prevenzione della corruzione) e 28 (Tracciabilità dei flussi finanziari) 29 (Trasparenza) del presente atto;



- f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 16, commi 8 e 9, del presente Contratto Generale;
 - g) nel caso di ritardo nella liquidazione del danno che si protragga per oltre 30 (trenta) giorni rispetto ai termini di cui al paragrafo C3 - Perizia e liquidazione del danno - del Capitolato Tecnico PARTE II.2; nel caso di ritardo superiore a 30 giorni nell'adempimento di quanto previsto nei paragrafi C3 – Reportistica dei sinistri e B 2.7 – Contabilità del Capitolato Tecnico PARTE II, paragrafi E3 – Reportistica dei sinistri e B 11 Reportistica sulle “Polizze RCA” dell'Allegato II.1 al Capitolato Tecnico Parte II, paragrafi C4 – Reportistica dei sinistri e *[\[inserire in caso di Contratto Generale per il Lotto 1 o Lotto 3\]](#)* B7 Reportistica sulle “Coperture Kasko dipendenti” dell'Allegato II.2 al Capitolato Tecnico Parte II e dal paragrafo C6 – Reportistica dei sinistri e B 12 Reportistica sulle “Coperture Infortuni” dell'Allegato II.3 al Capitolato Tecnico Parte II.
 - h) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Assicuratore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
 - i) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
2. le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, devono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R rispettivamente i singoli Contratti di Assicurazione e/o il presente Contratto Generale nei seguenti casi:
- a) qualora nei confronti dell'Assicuratore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge.
3. Inoltre, Consip Spa si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'Assicuratore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti della Compagnia con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del Contratto Generale sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'A.N.AC., cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.



4. In caso in cui Consip e la/e Amministrazione/i Contraente/i accertino un grave inadempimento dell'Assicuratore ad una delle obbligazioni assunte con il Contratto Generale o con i contratti assicurativi tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le stesse formuleranno la contestazione degli addebiti all'Assicuratore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Assicuratore medesimo dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Assicuratore abbia risposto, Consip e la/e Amministrazione/i Contraente/i hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto Generale e dei Contratti assicurativi, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del presente Contratto Generale e/o dei contratti assicurativi, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Assicuratore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Assicuratore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere il presente Contratto Generale e/o i contratti assicurativi, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento dell'Assicuratore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto Generale e/o dei contratti assicurativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip e/o dall'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la Consip e/o l'Amministrazione Contraente e/o hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il presente Contratto Generale e/o il relativo contratto assicurativo e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Assicuratore per il risarcimento del danno.
6. La risoluzione del presente Contratto Generale legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Assicurazione a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del presente Contratto Generale. In tal caso l'Assicuratore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore della/e Amministrazione/i Contraente/i.
7. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto Generale e/o del/i Contratto/i di Assicurazione, Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione Contraente avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo dello stesso o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i di Assicurazione risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il



diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

8. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto generale o dei singoli contratti di assicurazione saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'Assicuratore ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 20

RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, oltre ai casi di recesso previsti e disciplinati nel Capitolato Tecnico PARTE II e suoi Allegati, la/e Amministrazione/i Contraente/i e/o la Consip S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) reiterati inadempimenti dell'Assicuratore, anche se non gravi,di recedere unilateralmente da ciascun singolo Contratto di Assicurazione e/o dal presente Contratto Generale, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro l'Assicuratore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Assicuratore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto Generale e/o ogni singolo Contratto di Assicuratore, ...
3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione Contraente che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte, in qualunque momento, unilateralmente dal Contratto di Assicurazione, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Assicuratore con lettera raccomandata A/R.
4. Nei casi di esercizio del diritto di recesso, l'Assicuratore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto Generale, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso,

Classificazione del documento: Consip Public

Pag. 31 di 41

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle amministrazioni dello Stato nell'ambito dello SDA della Pubblica Amministrazione per la prestazione di servizi assicurativi - ID 1769

Allegato 2 – Schema di Contratto Generale



anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.. L'Assicuratore è tenuto, inoltre, a rimborsare la parte di premio assicurativo al netto dell'imposta relativa al periodo di copertura non corso.

5. Consip S.p.A. e/o l'/le singole Amministrazione/i Contraente/i potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - da ciascun singolo Contratto di Assicurazione anche senza motivazione e, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti .
6. In ogni caso di recesso l'Assicuratore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti.
7. Qualora la Consip S.p.A. receda dal presente Contratto Generale ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Ordini da parte della/e Amministrazione/i e l'/le singole Amministrazione/i Contraente/i potranno a loro volta recedere dai singoli Contratti di Assicurazione già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Assicuratore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ARTICOLO 21

SUBAPPALTO

[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. Considerato che all'atto dell'offerta l'Assicuratore non ha inteso fare ricorso al subappalto, l'Assicuratore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto Generale.

PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO

[da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. L'Assicuratore, conformemente a quanto dichiarato in sede di gara, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo massimo del presente Contratto Generale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto Generale e dei singoli Contratti di Assicurazione, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. L'Assicuratore si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla Lettera di Invito ., per lo svolgimento



delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) la dichiarazione dell'Assicuratore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.

4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Consip S.p.A. procederà a richiedere all'Assicuratore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
5. Per le prestazioni affidate in subappalto:
 - A) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
 - B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.L'Amministrazione contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. L'Assicuratore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Assicuratore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Consip S.p.A. e/o della/e Amministrazione/i Contraente/i, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del presente Contratto Generale e dei singoli Contratti di Assicurazione anche per la parte subappaltata.
7. L'Assicuratore è altresì responsabile in via esclusiva nei confronti della Consip e della/e Amministrazione/i Contraente/i dei danni che dovessero derivare, alla Consip e alle Amministrazioni contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, l'Assicuratore si impegna a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. e/o la/e Amministrazione/i Contraente/i da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03:
8. L'Assicuratore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Assicuratore trasmette



alla Consip e all'alle Amministrazione/i Contraente/i prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l' Amministrazione Contraente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

9. L'Assicuratore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
10. L'Assicuratore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
11. Le Amministrazione/i Contraente/i corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'Assicuratore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Assicuratore si obbliga a trasmettere all'alle Amministrazione/i Contraente/i entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
12. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere dell'Assicuratore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
13. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
14. In caso di inadempimento da parte dell'Assicuratore agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip e l'alle Amministrazione/i Contraente/i possono risolvere il Contratto Generale e i Contratti assicurativi, salvo il diritto al risarcimento del danno.
15. Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Assicuratore si obbliga a comunicare alla Consip ed all'alle Amministrazione/i Contraente/i il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
16. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
17. La Consip S.p.A., provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.



ARTICOLO 22

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto all'Assicuratore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto Generale o i singoli Contratti di Assicurazione, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, i singoli Contratti di Assicurazione e il presente Contratto Generale.

ARTICOLO 23

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dall'Assicuratore per l'esecuzione del presente Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione, è il referente responsabile nei confronti della/e Amministrazione/i Contraente/i e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Assicuratore. Allo stesso competeranno, in particolare, i compiti e le attribuzioni indicati nel Capitolato Tecnico PARTE II.
2. Il Responsabile del Servizio potrà essere contattato nei seguenti orari di servizio _____, ai recapiti di seguito indicati: numero telefonico _____, numero di fax _____, indirizzo di posta elettronica _____.
3. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Responsabile del Servizio causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente a Consip S.p.A. e alla/e Amministrazione/i interessata/e.

ARTICOLO 24

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Assicuratore e la Consip S.p.A. (ivi inclusi i casi in cui sia parte del giudizio anche l'Assicurato), ovvero tra la Consip S.p.A. e l'Assicurato sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Salvo quanto previsto nel paragrafo C3 - *Perizia e Liquidazione del danno* dell'Allegato II.2 al Capitolato Tecnico PARTE II, per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Assicuratore e le Amministrazioni Contraenti, il Foro competente è quello del luogo ove ha sede l'Amministrazione Contraente.
3. Salvo quanto previsto nel paragrafo C4 - *Controversie e collegio arbitrale* dell'Allegato II.3 al Capitolato Tecnico PARTE II, per tutte le questioni relative all'assicurazione infortuni la competenza è determinata in base al domicilio della persona infortunata.



ARTICOLO 25

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto Generale e dell'esecuzione dei singoli contratti assicurativi - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto Generale stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Consip S.p.A. tratta i dati relativi al Contratto Generale ed all'esecuzione della stessa nonché dei singoli contratti assicurativi in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa della/e Amministrazione/i Contraente/i, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione del Contratto Generale ed il perfezionamento dei contratti assicurativi, l'Assicuratore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
4. l'Assicuratore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ARTICOLO 26

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. Per quanto riguarda le imposte, tasse ed altri oneri fiscali relative alle singole assicurazioni, si applicano le disposizioni legislative in materia. Rimangono in capo a Consip S.p.A. e alla/e Amministrazione/i



Contraente/i gli oneri su di esse gravanti ex lege.

2. Al presente Contratto Generale dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 27

CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del disposto del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato decreto e del Codice Etico, nonché del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, pubblicati sul sito internet della Società, e .1 di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra L'Assicuratore e la Consip S.p.A..
2. L'Assicuratore, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto Generale, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo e così come verrà reso disponibile dalla Consip all'atto della stipula; (iii) ad operare nel rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi della L. n. 190/2012.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Assicuratore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Generale.

ARTICOLO 28

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'Assicuratore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto Generale o nei Contratti di Assicurazione, si conviene che, in ogni caso, la/e Amministrazione/i Contraente/i, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Assicuratore con raccomandata a.r., i singoli Contratti di Assicurazione nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e



- s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Contratto Generale, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Assicuratore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
 4. L'Assicuratore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
 5. L'Assicuratore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
 6. L'Assicuratore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
 7. L'Assicuratore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Assicuratore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
 8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Assicuratore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a

Classificazione del documento: Consip Public

Pag. 38 di 41

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle amministrazioni dello Stato nell'ambito dello SDA della Pubblica Amministrazione per la prestazione di servizi assicurativi - ID 1769

Allegato 2 – Schema di Contratto Generale



comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Assicuratore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Assicuratore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 29

TRASPARENZA

1. L'Assicuratore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto Generale;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto Generale stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto Generale o dei Contratti di Assicurazione rispetto agli obblighi con essi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
 - e) Si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del presente Contratto Generale e dei relativi Contratti di Assicurazione gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere b) e c) del precedente comma, la/e Amministrazione/i Contraente/i e/o la Consip S.p.A. avranno il diritto di risolvere di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Assicuratore, rispettivamente i Contratti di Assicurazione e/o il presente Contratto Generale, a norma del precedente art. 19 comma 4 e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.
3. L'assicuratore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di Integrità.

ARTICOLO 30

CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto Generale ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della



volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto Generale ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Contratto Generale e/o dei singoli Contratti di Assicurazione non comportano l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento del presente Contratto Generale o dei singoli Contratti di Assicurazione (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o della/e Amministrazione/i Contraente/i non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto Generale si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì ____ ____

CONSIP S.p.A.

Ing. Luigi Marroni

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

[da inserire in caso di firma digitale]

CONSIP S.p.A.

Ing. Luigi Marroni

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal ____ al, ____

Firma digitale: n. ____

IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal ____ al, ____

Firma digitale: n. ____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di



approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Disciplina applicabile e criterio di prevalenza); Articolo 4 (Oggetto del Contratto Generale); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Utilizzazione del Contratto Generale); Articolo 7 (Modalità di conclusione); Articolo 8 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 9 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 10 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articoli 11 (Servizio di call center e Uffici liquidazione sinistri *[inserire in caso di offerta del servizio opzionale "Carrozzerie Convenzionate"]* e Carrozzerie convenzionate); Articolo 12 (Servizi di reportistica); Articolo 14 (Corrispettivi); Articolo 15 (Pagamento dei premi); Articolo 16 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 17 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 18 (Riservatezza); Articolo 19 (Risoluzione); Articolo 20 (Recesso); Articolo 21 (Subappalto/Prescrizioni relative al subappalto); Articolo 22 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 24 (Foro competente); Articolo 25 (Trattamento dei dati personali); Articolo 26 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 27 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001); Articolo 28 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse); Articolo 29 (Trasparenza); Articolo 30 (Clausola finale).

Roma, lì ____ ____

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

[da inserire in caso di firma digitale]

IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

ALLEGATI

Allegato A: Capitolato Tecnico PARTE II e relativi Allegati

Allegato B: Offerta Economica del Fornitore

Allegato C: Modelli di Ordine

Allegato D: Elenco uffici liquidazione sinistri

Allegato E: Elenco Carrozzerie Convenzionate *[inserire in caso di offerta dei servizi opzionali]*

Allegato F: Listino premi